

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 marzo 2000

OGGETTO: COMITATO PARI OPPORTUNITÀ. CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI TORINO. MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Peveraro  
Di concerto con l'Assessore Artesio.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 1998 (mecc. 9803704/04) esecutiva per decorrenza dei termini dal 9 giugno 1998 veniva approvato dalla Città, su proposta del Comitato Pari Opportunità, il Codice di Comportamento mirato alla tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Città di Torino, in conformità e in applicazione delle disposizioni del Regolamento di disciplina dell'attività del Comitato Pari Opportunità, il quale all'art. 2 punto e) "Compiti e Funzioni" espressamente prevede da parte di detto organismo la promozione di iniziative mirate all'affermazione sul lavoro delle pari dignità della persona, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi della libertà personale dei singoli individui nonché superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo dei corretti rapporti interpersonali.

Si rileva ora che la lesione della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici può avvenire attraverso diversi comportamenti, che si concretizzano in genere in una serie di atti vessatori e persecutori, mirati all'offesa della dignità, alla delegittimazione dell'immagine, a discriminare, screditare o comunque danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status e rapporti con i colleghi. I medesimi sono stati sanzionati in recenti statuizioni giurisdizionali e costituiscono oggetto di diversi disegni di legge.

Inoltre, considerato che detti atteggiamenti possono anche dare luogo a molestie sessuali ovvero da molestie sessuali possono scaturire situazioni di tal fatta, è innegabile uno stretto ed intrinseco legame tra molestia sessuale e quella morale e psicologica.

Si rende pertanto necessario ufficializzare anche nel relativo Codice di Comportamento un principio che è riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico e conseguentemente ampliare, le competenze del Comitato Pari Opportunità e quindi della Consulente di fiducia dello stesso, prevedendo come oggetto di tutela e quindi di azione del Comitato oltre le molestie sessuali inizialmente intese anche quelle morali e psicologiche. In tal modo si legittima appieno la tutela dei singoli lavoratori e lavoratrici che, in modo acclarato, versino in tali situazioni.

Alla luce di quanto su espresso, alcuni punti del succitato Codice di Comportamento vengono modificati, così come esplicitato nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno n. 142 e sue successive modificazioni e integrazioni, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti;

dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni sono:

favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;  
favorevole sulla regolarità contabile;  
viste le disposizioni sopra richiamate;  
con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, il Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino come segue:
  - a) all'art. 1, comma 1, il primo capoverso viene sostituito dal seguente: "Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza e rispetto della libertà e dignità della persona";
  - b) all'art. 1, al 2° capoverso vengono omesse le parole "in ragione del sesso";
  - c) all'art. 1, 2° comma, dopo la parola "sessuali" si aggiungono le parole "moralì e psicologiche";
  - d) all'art. 1, 2° comma, alla fine del 2° capoverso si omettono le parole: "a connotazione sessuale";
  - e) all'art. 1, 3° comma, 1° rigo dopo la parola "sessuali" si aggiungono le parole "moralì e psicologiche" – 3° rigo si omettono le parole "a connotazione sessuale" – penultimo rigo si omette la parola "sessuale";
  - f) al titolo dell'art. 2 vengono aggiunte le parole "moralì e psicologiche";
  - g) all'art. 2 dopo il 1° comma, si inserisce il seguente comma 1 bis  
"Costituiscono molestie moralì e psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa, quelle azioni che mirano a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore e che sono svolte con carattere sistematico, duraturo e intenso da superiori, pari grado, inferiori e datori di lavoro. È inoltre da intendersi molestia morale o psicologica ogni atto o comportamento che, esplicitamente o implicitamente, sia lesivo dell'integrità e della dignità della persona o che ne limiti le potenzialità professionali";
  - h) all'art. 2, dopo il 2° comma, viene aggiunto il seguente comma 2 bis: "Rientrano nella tipologia delle molestie moralì e di quelle psicologiche comportamenti quali:
    - atti vessatori e persecutori;
    - critiche e maltrattamenti verbali esasperati;
    - offese alla dignità e umiliazioni;
    - delegittimazione di immagine, anche di fronte a soggetti esterni all'Ente;
    - comportamenti mirati a discriminare, screditare o comunque danneggiare la lavoratrice o il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale e informale, grado di influenza sugli altri;
    - rimozione da incarichi, esclusione dalla normale comunicazione aziendale, sottostima sistematica dei risultati, attribuzione di compiti inadeguati alle reali possibilità professionali e alla condizione fisica e di salute;
  - i) all'art. 3, 5° comma, dopo le parole "molestie sessuali" si aggiungono le parole "moralì e psicologiche";
  - j) all'art. 4, 1° comma, dopo le parole "molestie sessuali" si aggiungono le parole "moralì e psicologiche";
  - k) all'art. 5, 1° comma, dopo le parole "molestia sessuale" si aggiungono le parole "morale e psicologica";
  - l) all'art. 7, 2° comma, dopo le parole "molestie sessuali" si aggiungono le parole "moralì e psicologiche";

- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47. 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.